

Ceppellini Lugano: Si parla di Noi

Bilanci, gli alert sul falso qualitativo

Primo Ceppellini Roberto Lugano

La riforma del falso in bilancio (legge 69/2105) ha modificato l'articolo 2621 del Codice civile, lasciando però spazio anche a diversi dubbi che sono stati sollevati dalla dottrina. La questione più rilevante, e cioè se la punibilità delle false comunicazioni sociali possa o meno applicarsi anche all'ipotesi del falso valutativo, è stata anche alimentata dalla giurisprudenza della Cassazione, che si è espressa in recenti sentenze con esiti completamente opposti. Non a caso, la vicenda è culminata con la sentenza 9186/2106 di rinvio alle Sezioni unite della Suprema corte. In tutto questo dibattito, così come peraltro sembra di poter leggere anche tra le righe della recente sentenza, affiora anche un altro tema delicato, ovvero la punibilità dell'ipotesi di falso qualitativo. Siamo in presenza di questa fattispecie ogni volta che la rappresentazione adottata nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali non incide sul risultato finale, ma di fatto, mediante appostazioni contabili non corrette, altera la percezione da parte dei terzi della situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società. Si tratta di una fattispecie che integra gli estremi dell'ipotesi commissiva del reato, in presenza degli elementi previsti dalla norma: *el* la finalità «di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»; *r* la modalità, ovvero «in modo concretamente idoneo»; *t* la possibilità di «indurre altri in errore». Se questi sono gli aspetti più prettamente giuridici, diventa importante, dal punto di vista degli operatori e dei consulenti di azienda, cercare di esemplificare queste problematiche ricorrendo ad alcune illustrazioni concrete di ipotesi in cui si può configurare il caso di falso qualitativo.

Aspetti patrimoniali La non corretta qualificazione di una posta dell'attivo o del passivo del bilancio può indurre i terzi ad avere informazioni distorte circa la struttura patrimoniale, la stabilità e in generale la capacità dell'impresa di rimanere sul mercato. Ci possono essere esempi grossolani di mistificazioni nelle appostazioni contabili che non alterano il risultato complessivo: basti pensare, per esempio, alla scorretta classificazione di un debito verso soci per finanziamento



nelle poste di patrimonio netto sotto la voce degli apporti, che altera completamente la valutazione di una società senza peraltro cambiare il totale del passivo. Vi sono però situazioni più di confine su cui porre l'accento, fattispecie in cui l'errata appostazione è molto più difficile da cogliere. Un esempio potrebbe essere dato dalla presenza di titoli di debito emessi dalla società con opzioni di conversione in capitale. Se si tratta di strumenti convertendo e cioè quegli strumenti per i quali l'impegno definitivo è già stato assunto dai sottoscrittori, risulta corretto classificare la voce tra le poste del patrimonio netto della società, ma se si tratta di strumenti solo convertibili in capitale, il relativo importo deve essere considerato (come da Oic 19) un debito che la società mantiene nei confronti dei sottoscrittori fino all'esercizio eventuale del diritto. Aspetti finanziari Un esempio in questo senso può essere riferito alle poste dei debiti: gli schemi di bilancio chiedono di classificare i debiti in funzione del loro orizzonte di scadenza, distinguendo quelli a breve da quelli a lungo. Pensiamo al caso, spesso ricorrente, delle società che hanno negoziato il debito a lungo con le banche, e negli accordi di concessione delle linee di credito vi sono degli importanti impegni in termini di risultati da raggiungere (covenants) nelle diverse sfere aziendali (patrimoniale, economica, finanziaria). Spesso le clausole prevedono al mancato rispetto dei covenants il diritto, per l'ente finanziatore, di chiedere l'immediata restituzione del credito, anche se la scadenza nominale resta a medio-lungo termine. Pertanto se l'andamento societario procede in modo regolare, i covenants risultano rispettati, e quindi è corretto che i debiti a lunga scadenza rimangano classificati in questa voce; quando invece accade che la società al momento di redazione del bilancio già conosce il fatto che i vincoli non sono rispettati, questi debiti devono essere correttamente riclassificati tra le poste con scadenza a breve. Se ciò non viene fatto, siamo in presenza di un'alterazione della rappresentazione contabile che comporta nel lettore una diversa percezione della situazione finanziaria della società. Su questo punto, peraltro, sono molto chiari gli stessi principi contabili; il principio Oic19 dedicato ai debiti, nella sua ultima versione ancora in bozza, al punto 23 prevede proprio che «nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano i nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine». © RIPRODUZIONE RISERVATA